

Cass. pen., Sez. II, Sent., (data ud. 25/02/2025) 06/03/2025, n. 9214**CONCORSO DI PERSONE NEL REATO****RAPINA****Intestazione**

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE

Composta da**Dott. PELLEGRINO Andrea - Presidente****Dott. COSCIONI Giuseppe - Relatore****Dott. SGADARI Giuseppe - Consigliere****Dott. PERROTTI Massimo - Consigliere****Dott. RECCHIONE Sandra - Consigliere****ha pronunciato la seguente****SENTENZA****Sui ricorsi proposti da****A.A. nato a C il (Omissis)****B.B. nato a C il (Omissis)****C.C. nato a B il (Omissis)****avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA****visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;****udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;****lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FULVIO BALDI, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;****letta la memoria del difensore dei ricorrenti A.A. e B.B., Avv. MILENA MICELE, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi;****Svolgimento del processo**

1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 4 giugno 2024, confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto C.C., A.A. e B.B. responsabili per i reati di rapina aggravata e lesioni ai danni di D.D. e di danneggiamento; secondo l'imputazione, era stata organizzata una "spedizione" da parte di C.C. presso l'abitazione della persona offesa D.D., ex convivente della C.C., in quanto la stessa intendeva recuperare il suo telefono cellulare, ma nel corso della spedizione, durante la quale erano state cagionate lesioni a D.D. e danneggiati alcuni oggetti presenti nell'abitazione, gli imputati si erano impossessati di un orologio, del portafoglio e di alcuni documenti di D.D.; A.A. e B.B. erano stati ritenuti concorrenti ai sensi dell'[art. 116](#) cod. pen.

1.1. Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore di A.A., eccependo la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza impugnata in relazione alla penale responsabilità dell'imputato ai sensi degli [artt. 116](#) e [628](#) cod. pen.; erroneamente, la Corte di appello aveva rigettato il motivo di appello relativo alla asserita imprevedibilità del passaggio dal programmato esercizio arbitrario delle proprie ragioni alla rapina, visto che il semplice dato di non ritenere eccezionale che la C.C. si impossessasse di beni diversi dal telefono cellulare non giustificava in alcun modo la sussistenza del concorso anomalo in capo a A.A.; i giudici avrebbero dovuto interrogarsi non tanto sulla eventuale probabilità e prevedibilità che la C.C. ponesse in essere condotte quali l'impossessarsi del portafoglio e dell'orologio, bensì sulla sussistenza del nesso causale e psicologico che deve sussistere ogni oltre ragionevole dubbio tra la condotta del soggetto che aveva voluto il reato meno grave e l'evento diverso; la difesa aveva portato all'attenzione della Corte la versione del tutto alternativa ed attendibile offerta dal Giudice per le indagini preliminari nell'ordinanza di applicazione della misura cautelare, ove si evidenziava che gli unici soggetti armati erano D.D. e la C.C. e che il ruolo di A.A. e della B.B. doveva essere ritenuto secondario; veniva richiamata una sentenza della VA sezione di questa Corte in un caso sovrapponibile nella vicenda in esame.

1.2. Il difensore lamenta inoltre la mancata applicazione nella massima estensione delle circostanze attenuanti di cui agli [artt. 62-bis](#) e [116](#) cod. pen., visto che era stato omissivo di operare una doverosa distinzione tra il trattamento sanzionatorio irrogato alla C.C. e quello irrogato a A.A.; erano state valorizzate due circostanze del tutto prive di rilevanza, quali la negativa condotta processuale, improntata alla negazione o minimizzazione dei fatti e l'assenza di ravvedimento o di risarcimento; il difensore denuncia inoltre la contraddittorietà della motivazione in ordine tanto al discostamento dal minimo edittale stabilito per il reato di rapina aggravata, quanto alla mancata riduzione della pena nella massima estensione prevista dall'[art. 116](#) cod. pen., non essendo stato considerato che era stata inflitta la stessa pena a A.A. ed alla C.C., malgrado gli imputati rispondessero a diverso titolo e che non sussisteva in capo a A.A. una così elevata intensità del dolo tale da ritenersi equivalente a quello della C.C.; sulla sorta delle emergenze probatorie, appariva pacifico come la condotta di A.A. non fosse stata affatto determinante nell'evoluzione dei fatti criminosi, tanto che non solo doveva ritenersi - come correttamente affermato dal Giudice per le indagini preliminari - secondaria, ma altresì non decisiva per la realizzazione della rapina; quanto all'[art. 116](#) cod. pen., le affermazioni della Corte territoriale risultavano in contraddizione con le emergenze probatorie, meglio riassunte nella decisione di riqualificare l'imputabilità di A.A. ai sensi dell'[art. 116](#) cod. pen., nonché nel più volte ribadito ruolo del tutto secondario avuto dall'imputato.

2. Propone ricorso per cassazione il medesimo difensore nell'interesse di B.B. con argomentazioni identiche a quelle del ricorrente A.A.

3. Propone infine ricorso per cassazione il difensore di C.C.

Il difensore osserva che la Corte di appello avrebbe dovuto verificare le gravi problematiche psicofisiche della ricorrente, subite proprio a documentati precedenti episodi di violenza ad opera di D.D.; in altri termini, la verifica della particolare posizione processuale della C.C. avrebbe dovuto portare la Corte a valutare una riforma della sentenza di primo grado, contestualizzando correttamente lo svolgimento dei fatti la ricorrente avrebbe dovuto essere condannata per furto, e non per rapina, non essendo chiari e delineati i contorni della vicenda, con episodi di violenza reciproca con la parte offesa iniziata nei giorni precedenti.

Motivi della decisione

1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

1.1. Relativamente al primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di A.A. e B.B., si deve ribadire che "in tema di concorso anomalo ex [art. 116](#) cod. pen., l'affermazione di responsabilità per il reato diverso

commesso dal concorrente richiede la verifica della sussistenza di un nesso, non solo causale ma anche psicologico, tra la condotta del soggetto che ha voluto soltanto il reato meno grave e l'evento diverso, che si identifica con il coefficiente della colpa in concreto, da accertarsi, secondo gli ordinari criteri della prevedibilità del diverso reato, sulla base della personalità dell'esecutore materiale e del contesto fattuale nel quale l'azione si è svolta" (Sez. 5, n. 306 del 18/11/2020, dep. 2021, Tasca, Rv. 280489); deve anche essere richiamato il canone ermeneutico, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, per cui "In tema di concorso di persone nel reato, la configurabilità del concorso cosiddetto "anomalo" di cui all'[art. 116](#) cod. pen. è soggetta a due limiti negativi e cioè che l'evento diverso non sia voluto neppure sotto il profilo del dolo alternativo o eventuale e che l'evento più grave, concretamente realizzato, non sia conseguenza di fattori eccezionali, sopravvenuti, meramente occasionali e non ricollegabili eziologicamente alla condotta criminosa di base" (Sez. 1, n. 44579 del 11/09/2018, B., Rv. 273977; nello stesso senso, Sez. 6, n. 20667 del 12/02/2008, Scambia, Rv. 240060).

Tanto, in ossequio al pacifico indirizzo per cui la responsabilità del compartecipe ai sensi dell'[art. 116](#) cod. pen. presuppone che il reato diverso commesso dal concorrente si rapporti alla psiche dell'agente, nell'ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti umani, come uno sviluppo logicamente e concretamente prevedibile di quello voluto, in tal modo configurandosi l'elemento necessario della colpevolezza, sotto le forme del dolo per il reato concordato e della colpa per l'evento realizzato (così, tra le tante, Sez. 1, n. 12740 del 09/11/1995, dep. 1996, Fortebraccio, Rv. 203347 - 01).

In argomento, pertinente si rivela, del resto, il richiamo al risalente, ma ancora attuale, insegnamento secondo cui "Il fondamento della particolare ipotesi di concorso nel reato di cui all'[art. 116](#) cod. pen., deve essere ravvisato nel fatto che, mentre colui il quale commetta da solo il reato è in grado, in ogni momento, di controllare lo sviluppo della sua condotta e dirigere la stessa verso l'evento previsto e voluto, invece colui il quale si unisce ad altri per porre in essere un'azione criminosa è costretto ad affidarsi anche alla condotta e alla volontà dei complici, quale che ne sia il grado di partecipazione e il ruolo, per il compimento dell'azione stessa. Ne deriva che in tale situazione egli non deve sottovalutare il pericolo che i compartecipi o taluno di essi abbiano a deviare dall'azione principale con l'assumere iniziative per fronteggiare eventuali difficoltà sopravvenute improvvisamente, così eccedendo dai limiti del concordato concorso e realizzando un reato diverso e più grave di quello inizialmente dovuto" (Sez. 1, n. 10795 del 25/06/1999, Gusinu, Rv. 214113 - 01).

Fermo quanto precede, nel caso in esame, deve escludersi che la sequenza degli accadimenti sia stata influenzata da circostanze eccezionali, imprevedibili e non ricollegabili all'azione criminosa, tali da interrompere il nesso causale tra la condotta voluta ed il reato più grave, restando, piuttosto, confermato; correttamente, pertanto, la Corte di appello ha ritenuto che la spontanea adesione ad un progetto criminoso che contemplava una "spedizione" a casa della persona offesa per recuperare il telefono cellulare della C.C. senza alcun certezza di poterlo reperire comportava necessariamente che la situazione potesse degenerare e che quindi la C.C. si sarebbe potuta impossessare di altri beni della persona offesa, con conseguente sussistenza di un nesso non solo causale, ma anche psicologico tra la condotta degli imputati che avevano voluto il reato meno grave e l'evento diverso realizzato (si veda pag. 13 della sentenza impugnata).

1.2. Quanto al trattamento sanzionatorio, vi è congrua motivazione nelle pagine 14 e 15 della sentenza impugnata, nelle quali si osserva che, a fronte dei precedenti penali degli imputati non vi erano elementi positivamente per le già concesse attenuanti generiche, il che giustificava che la riduzione di pena non fosse stata concessa nella misura massima; in tal senso, si deve ribadire che "la mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione di un terzo non impone al giudice di considerare necessariamente gli elementi favorevoli dedotti dall'imputato, sia pure per disattenderli, essendo sufficiente che nel riferimento a quelli sfavorevoli di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi alla concessione delle predette attenuanti nella massima estensione, abbia riguardo al trattamento

sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena, ex [art. 27 Cost.](#)" (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini, Rv. 281217). Nel caso in esame, la Corte di appello ha ritenuto alla gravità del reato ed all'assenza di elementi processuali o extraprocessuali idonei a giustificare la concessione del beneficio, adempiendo così all'onere motivazionale richiesto.

Analogamente, non è stata riconosciuta la massima riduzione per l'attenuante di cui all'[art. 116](#) cod. pen. alla luce della rilevanza dell'apporto fornito da A.A. e B.B. alla coimputata C.C., con ragionamento logico ed immune da censure.

2. Il ricorso proposto nell'interesse di C.C. deve essere dichiarato inammissibile, attesa la sua estrema genericità, posto che non viene spiegato perché la ricorrente avrebbe dovuto rispondere di furto e non di rapina, e quale rilevanza potessero avere i denunciati episodi di violenza dei giorni precedenti, indicati anche essi in maniera del tutto generica.

3. Tutti i ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili; ai sensi dell'[art. 616](#) cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, le parti private che li hanno proposti devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Conclusione

Così è deciso in Roma il 25 febbraio 2025.

Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2025.